

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2883**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei Deputati **BERLINGUER, PIRASTU, CAVERI, FALETRA, LACONI, PINNA, POLANO, MUSOTTO, BALLARDINI**

Presentata il 10 marzo 1961

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede all'articolo 116 la riduzione del 70 per cento sul costo del biglietto delle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti e all'articolo 117 il diritto, per gli emigrati per motivi di lavoro, al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Con le citate disposizioni si è voluto garantire anche ai più poveri cittadini elettori, costretti ad abbandonare temporaneamente i paesi di residenza per vitali esigenze di lavoro e di vita, il diritto a partecipare alle consultazioni elettorali.

Sommamente ingiusto appare, però, che l'esercizio di tale fondamentale diritto demo-

cratico sia limitato alle elezioni politiche generali e non sia analogamente facilitato anche in occasione delle elezioni regionali che hanno luogo nelle quattro Regioni autonome a statuto speciale e che rivestono una importanza politica molto notevole.

Con la presente proposta si vuole colmare una grave lacuna legislativa estendendo alle elezioni regionali le disposizioni di legge sopra menzionate; a favore degli elettori sardi, che sono necessariamente obbligati a pagare il prezzo del biglietto marittimo, incidente in misura notevole sul costo complessivo del viaggio da e per la Sardegna, è disposta l'estensione delle facilitazioni al trasporto marittimo, come condizione di eguaglianza di trattamento.

Confidiamo pertanto che la Camera voglia prendere in considerazione ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

A favore degli elettori del Consiglio o Assemblea regionale delle Regioni autonome della Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Tren-

tino-Alto Adige sono estese le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna le facilitazioni di viaggio di cui ai citati articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese ai trasporti marittimi da e per la Sardegna.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 a carico del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.